

COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2026

Entrato in vigore il ___/___/___

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE	1
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 2. Normativa di riferimento	3
Articolo 3. Principi generali	3
Articolo 4. Competenze	4
Articolo 5. Principio di minimizzazione dell'esposizione	4
Articolo 6. Definizioni	4
TITOLO II – DISCIPLINA AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	6
Articolo 7. Procedure amministrative	6
Articolo 8. Documentazione tecnica da allegare all'istanza/SCIA/comunicazione	6
Articolo 9. Competenze e ruoli degli Uffici comunali e degli altri Enti coinvolti	7
Articolo 10. Termini e silenzio assenso	7
Articolo 11. Espropri	8
TITOLO III – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO	8
Articolo 12. Aree bianche, grigie e nere e NGA. Accessibilità alla rete	8
Articolo 13. Aree controindicate per nuove strutture di sostegno e nuovi impianti	9
Articolo 14. Aree preferenziali per il posizionamento degli impianti	10
Articolo 15. Contesti non urbanizzati	11
Articolo 16. Dismissione infrastrutture e impianti di telefonia	11
Articolo 17. Criteri di integrazione paesaggistica	11
Articolo 18. Sviluppo dell'offerta di servizi	13
TITOLO IV – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	13
Articolo 19. Spostamento siti telefonia mobile	13
Articolo 20. Piani/Programmi di Sviluppo	13
Articolo 21. Trasparenza e partecipazione pubblica	14
Articolo 22. Verifica periodica dei Piani/Programmi di sviluppo	15
TITOLO V – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 23. Obblighi di Monitoraggio e Controllo da parte degli operatori	15
Articolo 24. Poteri di vigilanza e controllo del Comune e degli Enti preposti (ARPA FVG)	15
Articolo 25. Sanzioni Amministrative e Penali (per violazione del Regolamento)	15
Articolo 26. Disposizioni Finali e Transitorie	16

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1. Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile si applica agli impianti per la telefonia mobile e agli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti":
2. La disciplina di cui al presente regolamento persegue gli obiettivi di:
 - 2.1. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la copertura dei servizi di telecomunicazione nel territorio del Comune;
 - 2.2. garantire la massima tutela per la popolazione in termini di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - 2.3. ridurre gli impatti ambientali e visivi delle infrastrutture di telecomunicazioni, favorendo la razionalizzazione degli impianti di telefonia mobile (co-siting) e l'integrazione paesaggistica;
 - 2.4. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione, tra gli altri, le microcelle, i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5W e gli impianti fissi ad uso radioamatoriale.

Articolo 2. Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è redatto:
 - 1.1. in applicazione della Legge n. 36/2001 (Legge quadro), del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nel seguito "Codice") e, in particolare, dell'articolo 16 della Legge Regionale FVG n. 3 del 18.03.2011 (Norme in materia di telecomunicazioni);
 - 1.2. nel rispetto degli obiettivi declinati nella Strategia Europea per la connessione digitale (ad esempio i target della Digital Decade 2030) e nella Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, che guidano lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.

Articolo 3. Principi generali

1. Il Comune esercita la propria competenza promuovendo l'uso razionale del territorio contemperando l'esigenza di ottimizzare la diffusione di nuove infrastrutture fisiche (tralicci, pali, torri) con le necessità del contesto territoriale, con l'obbligo imposto dalla normativa di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento a siti sensibili specificatamente individuati (fabbricati e relative pertinenze).
2. È esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità.
3. La regolamentazione del corretto insediamento degli impianti tiene conto della natura e della portata dell'interesse pubblico di accesso ai servizi di comunicazione nel territorio comunale e degli obiettivi di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 "Norme in materia di telecomunicazioni", tra i quali la riduzione del numero complessivo di siti.
4. Con il presente Regolamento si intende pertanto armonizzare le esigenze dell'Amministrazione comunale, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale, con i Piani di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni (Piani).

5. Il presente Regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, fermo restando che compete all'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di procedere con un aggiornamento del Regolamento di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 "Norme in materia di telecomunicazioni".

Articolo 4. Competenze

1. Ai sensi della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è competenza riservata allo Stato stabilire uniformemente a livello nazionale i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, come definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Le competenze della Regione sono esplicitate all'art. 3 della L.R. n. 3 del 18.03.2011.
3. Le competenze del Comune, relativamente alla materia oggetto del presente Regolamento, definite all'art. 4 della L.R. n. 3 del 18.03.2011, sono pertanto le seguenti:
 - 3.1. regolamentazione in ambito locale della materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;
 - 3.2. rilasciare le autorizzazioni e ricevere le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti, in materia di telefonia mobile e relative infrastrutture;
 - 3.3. esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle infrastrutture e sugli impianti per la telefonia mobile avvalendosi, per questi ultimi, di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;
 - 3.4. emanare i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irrogare le sanzioni amministrative previste.

Articolo 5. Principio di minimizzazione dell'esposizione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge quadro, per perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, garantendo nel contempo l'interesse pubblico alla connessione (definito in base agli Obiettivi Europei e Nazionali specificati al precedente articolo 1), nel presente Regolamento è effettuata la verifica dei livelli di campo elettrico generato dai diversi impianti dislocati sulle infrastrutture del territorio comunale. Inoltre, al solo fine di una preliminare analisi e valutazione di massima degli impatti potenziali che possono essere generati dai nuovi impianti inseriti nei Piani e dalle riconfigurazioni di quelli esistenti, si applica la metodologia semplificata delle sfere di massimo impatto elettromagnetico, illustrata nell'Allegato tecnico al presente Regolamento.
2. La minimizzazione dell'impatto visivo e ambientale delle infrastrutture idonea a mantenere, sin dalla pianificazione, un'elevata qualità territoriale dell'abitato, si attua attraverso le misure di integrazione paesaggistica di cui all'art. 17.
3. Nel rispetto dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 "Norme in materia di telecomunicazioni", nelle Tavole 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 si riporta lo studio della situazione dello stato di fatto degli impianti attivi e dei livelli di campo elettrico sul territorio comunale a diverse altezze dal suolo.

Articolo 6. Definizioni

1. Nell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:
 - 1.1. Pali/tralicci/torri/strutture di sostegno/stazioni radiobase (RBS)/sito di telefonia mobile: infrastrutture installate a terra o sulle coperture di fabbricati, destinate ad ospitare impianti per le telecomunicazioni;

- 1.2. Impianti/ sistemi radianti/ antenne di telefonia mobile/dispositivi radioelettrici: impianti destinati a fornire i servizi di comunicazione elettronica (telefonia mobile e connessione digitale);
- 1.3. Operatori delle telecomunicazioni: aziende che gestiscono le reti di telefonia mobile e forniscono servizi di connettività internet e telefonia mobile. In Italia, si dividono principalmente in operatori di rete proprietaria (MNO) e operatori virtuali (MVNO) che utilizzano le infrastrutture dei primi. Tutti gli operatori sono censiti e regolamentati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Agcom - attraverso il Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- 1.4. Agcom - Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni: Agenzia nazionale che monitora l'attuazione degli obiettivi della strategia per la connessione digitale;
- 1.5. Aree controindicate (definite all'art. 16 comma 4 lett. b) della Legge Regionale):
 - 1.5.1. le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
 - 1.5.2. le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di pali/strutture di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;
 - 1.5.3. le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione.
- 1.6. Aree preferenziali per il posizionamento degli impianti (definite all'art. 16 comma 4 lett. c) della Legge Regionale):
 - 1.6.1. le aree di proprietà comunale comprese le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
 - 1.6.2. il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
 - 1.6.3. le aree in contesti non urbanizzati, gli intorno di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
 - 1.6.4. le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato.
- 1.7. Siti sensibili: le aree che richiedono una protezione particolare a motivo della presenza di persone considerate più vulnerabili all'esposizione alle onde elettromagnetiche quali: asili nido, asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze (vedasi Tavola 1.2 e 1.3);
- 1.8. Aree da completare: ai fini di questo Regolamento, le aree che il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente, classifica come parzialmente urbanizzate o da urbanizzare (cfr. Articolo 15).
- 1.9. Banda larga (in lingua inglese broadband): termine che indica generalmente la trasmissione e ricezione di dati informativi ad una velocità di connessione superiore a 2 Mbit/s o 2 Mbps.
- 1.10. Banda ultralarga (in lingua inglese ultrabroadband): in riferimento ad una velocità di connessione effettiva in download di almeno 30 Mbit/s o 30 Mbps. Le reti che possono fornire tali velocità vengono anche indicate come reti NGA (Next Generation Access).
- 1.11. Dati caratteristici: si considerano dati caratteristici degli impianti la potenza di trasmissione, la frequenza operativa, la sensibilità del ricevitore e le informazioni tecniche delle antenne (modello, dimensioni, altezza, tilt, gain, ecc.).
- 1.12. Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti

acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge quadro).

1.13. Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge (definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) della Legge quadro).

1.14. Obiettivi di qualità (definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) della Legge quadro) sono:

1.14.1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della Legge quadro;

1.14.2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge quadro, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

2. Per tutto quanto non specificato si rimanda alla normativa di settore vigente anche di livello regionale.

TITOLO II – DISCIPLINA AUTORIZZATIVA E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 7. Procedure amministrative

1. Le strutture di sostegno e gli impianti ad essi afferenti sono realizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia di costruzioni in zona sismica, in materia edilizia, urbanistica, delle normative di settore e nel rispetto del presente Regolamento.
2. L'installazione o la modifica degli impianti è soggetta alle procedure previste dal Codice e della L.R. 3 del 18.03.2011.
3. L'installazione è soggetta:
 - 3.1. ad Autorizzazione Unica (Art. 44 del Codice e seguenti) per interventi che comportano l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici;
 - 3.2. a SCIA (art. 18 della L.R. 3/2011) secondo la normativa edilizia vigente;
4. La modifica di impianti esistenti è soggetta:
 - 4.1. a SCIA (art. 45 del Codice e art. 18 della L.R. 3/2011);
 - 4.2. a comunicazione (Art. 44 del Codice) solo ed esclusivamente per richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, nel rispetto del principio di equa ripartizione, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti.
5. Le istanze/SCIA/comunicazioni devono obbligatoriamente pervenire al SUE comunale, a pena di inammissibilità.

Articolo 8. Documentazione tecnica da allegare all'istanza/comunicazione/SCIA

1. Le istanze/SCIA devono comprendere la documentazione minima necessaria all'istruttoria, inclusi in particolare:

- 1.1. Disponibilità dell'area (concessione, contratto di locazione, ecc.);
- 1.2. Progetto edilizio-urbanistico-architettonico;
- 1.3. Relazione di calcolo previsionale di campo elettromagnetico che dimostri il rispetto dei limiti vigenti e l'applicazione del principio di equa ripartizione dello Spazio Elettromagnetico (SE);
- 1.4. Parere motivato di ARPA FVG;
- 1.5. Documentazione fotografica e fotoinserimento del nuovo impianto nel contesto esistente.
2. Le comunicazioni devono includere almeno la seguente documentazione:
 - 2.1. Titolo a presentare la comunicazione;
 - 2.2. Relazione di calcolo previsionale di campo elettromagnetico che dimostri il rispetto dei limiti vigenti e l'applicazione del principio di equa ripartizione dello Spazio Elettromagnetico (SE);
 - 2.3. Dichiarazione di rispetto di quanto prescritto dall'art. 44 comma 1-quinquies di rispetto del principio di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico e di assenza di nuove installazioni e modifiche fisiche agli impianti esistenti.
3. La modulistica per la presentazione delle istanze/comunicazioni/SCIA, prevista dal Decreto Direttoriale 14 febbraio 2025, è riportata nell'Allegato I al presente Regolamento.

Articolo 9. Competenze e ruoli degli Uffici comunali e degli altri Enti coinvolti

1. Lo Sportello Unico Edilizia riceve le istanze e cura il procedimento, acquisendo i pareri degli Uffici comunali competenti.
2. È fatta salva l'acquisizione di pareri da parte di ulteriori Uffici comunali qualora necessario in ragione dell'area oggetto dell'istanza.
3. Qualora sia richiesto il posizionamento degli impianti su aree di proprietà comunale, il rilascio dell'Autorizzazione Unica o l'assenso alla SCIA sono subordinati al possesso di idoneo titolo d'uso (concessione o locazione) da rilasciare a cura della struttura comunale competente alla gestione del patrimonio. In esito all'acquisizione dei pareri di cui sopra, il SUE conclude il procedimento.
4. ARPA FVG esprime il parere obbligatorio e vincolante sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
5. Resta salva la necessità di ottenere le autorizzazioni/atti di assenso comunque denominati degli Enti competenti alla tutela di eventuali vincoli cui risultasse assoggettata l'area di installazione dell'impianto.
6. Il fascicolo dell'impianto contiene tutte le istanze, assensi, comunicazioni comprese quelle di riconfigurazione ed ogni altra prevista anche dal Decreto Legislativo n. 259 del 01.08.2003 o da normativa di settore delle telecomunicazioni o degli impianti radioelettrici e tutti i pareri ARPA pertinenti.

Articolo 10. Termini e silenzio assenso

1. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica è di sessanta giorni (art. 44 comma 10 del Codice). Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende accordata (silenzio assenso), salvo i casi in cui l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per gli interventi in SCIA, trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 11. Espropri

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità (art. 51, comma 1, del Codice). La procedura espropriativa, ove esperibile, compete all'operatore, che è tenuto a sostenerne pienamente gli oneri e a cui compete anche la preventiva produzione di tutta la documentazione di adeguamento degli elaborati di pianificazione urbanistica secondo le richieste di dettaglio del competente Servizio comunale.

TITOLO III – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO

Articolo 12. Aree bianche, grigie e nere e NGA. Accessibilità alla rete

1. Ai fini del presente Regolamento, le aree del territorio comunale sono classificate in base alla disponibilità di infrastrutture di rete, distinguendo tra diverse tipologie:
 - 1.1. Aree bianche: zone in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e nelle quali è poco probabile il loro sviluppo nel futuro prossimo;
 - 1.2. Aree bianche NGA (Next Generation Access): le zone attualmente sprovviste di tecnologia 5G, nelle quali è improbabile che investitori privati provvederanno a svilupparla. Corrispondono ad aree a fallimento di mercato;
 - 1.3. Aree grigie: zone in cui è presente un unico operatore di rete ed è improbabile che nel prossimo futuro venga installata un'altra rete;
 - 1.4. Aree grigie NGA (Next Generation Access): le zone in cui è presente o verrà sviluppata entro il 2026 l'infrastruttura di rete a banda ultralarga (5G) di un solo operatore privato;
 - 1.5. Aree nere: le zone in cui operano o opereranno entro il 2026 almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda larga; corrispondono ad aree dove si può ritenere che non vi sia fallimento del mercato;
 - 1.6. Aree nere NGA (Next Generation Access): le zone in cui in cui sono presenti o verranno sviluppate entro pochi anni almeno due reti a banda ultralarga (5G) di operatori diversi.
2. Vengono altresì definite "aree critiche" per il "digital divide" le zone geografiche dove la copertura per la telefonia e internet è insufficiente, caratterizzate da un basso livello di accesso e qualità delle reti, rispetto la tecnologia attuale.
3. L'Agcom monitora l'attuazione degli obiettivi della strategia per la connessione digitale e aggiorna le mappe di copertura della banda larga su tutto il territorio nazionale; tali dati, relativi all'ultimo aggiornamento disponibile per l'anno di riferimento, sono riportati nell'Allegato II al presente Regolamento.
4. Come emerge dalla mappa, il territorio comunale di Udine risulta completamente servito in tecnologia 5G e pertanto è esente da aree critiche – digital divide.
5. Ai fini della corretta applicazione dei principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili e di parità di trattamento, nel Codice viene introdotto il principio di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico (SE).
6. Nel procedimento autorizzativo relativo all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto del

suddetto principio (in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10) ed è commisurato al rapporto tra la banda acquisita dall'operatore sulla base dei diritti d'uso e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati.

Articolo 13. Aree controindicate per nuove strutture di sostegno e nuovi impianti

1. L'art. 16 comma 4 lett. b) della L.R. 3/2011 stabilisce l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento di impianti di telefonia mobile su nuove strutture, definendo nel contempo le condizioni alle quali la loro realizzazione è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:

1.1. Aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali e di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico: aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico, inserite nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale e nel Piano Paesaggistico Regionale e suo recepimento a livello comunale. L'installazione di impianti di telefonia mobile su nuove strutture è ammissibile a condizione di ottenere le autorizzazioni degli Enti competenti alla tutela del vincolo. In ogni caso dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di installazione degli impianti su manufatti esistenti.

1.2. Zone con edificazione di limitata altezza: zone entro le quali l'inserimento di nuove strutture per impianti di telefonia di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto.

Per installazioni in queste aree, in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione/SCIA, è necessaria una preliminare verifica specifica delle previsioni/prescrizioni del PRGC. Inoltre la realizzazione di tali strutture è ammissibile a condizione che siano recepite nel progetto le misure di integrazione/mitigazione/mascheramento e le soluzioni tecniche di inserimento territoriale previste all'articolo 17. In ogni caso dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di installazione degli impianti su manufatti esistenti.

1.3. attrezzature collettive di progetto: al fine di contemperare l'interesse pubblico alla connessione digitale con l'interesse pubblico allo sviluppo di opere, ricordato quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 3 del 18.03.2011 è sconsigliata l'installazione di nuove strutture di sostegno per impianti in prossimità di cimiteri, di impianti sportivi e altre aree oggetto di progettualità comunali e/o pubbliche. Considerata la necessità di provvedere ad un frequente aggiornamento delle aree interessate, non si ritiene utile la rappresentazione grafica di tali immobili (aree ed edifici). Per installazioni in questi siti, in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione/SCIA, sarà necessaria una verifica presso gli uffici comunali competenti delle specifiche previsioni/prescrizioni del PRGC e degli altri documenti di programmazione dell'Ente (DUP, Programma Triennale Opere pubbliche, ecc.).

Qualora l'interessato ritenga utile ai propri scopi l'installazione in uno dei siti elencati al presente punto, l'atto autorizzativo conterrà obbligatoriamente la prescrizione di rimozione a proprie cura e spese dell'intera struttura e relative infrastrutture nonché di rimessa in pristino dell'area, entro il termine stabilito dall'Amministrazione. Resta a carico dell'interessato anche l'eventuale richiesta di nuova collocazione della struttura e tutte le spese che ne conseguono. Dovrà essere allegata anche idonea polizza fidejussoria a copertura delle spese per l'eventuale intervento di demolizione, pulizia e ripristino dello

stato dei luoghi in caso di inadempienza. La polizza è calcolata con riferimento al quadro economico dell'intervento ed ha le stesse caratteristiche richieste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

- 1.4. Le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione (di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della Legge quadro, ispirato all'art. 174 paragrafo 2 del Trattato UE). Queste aree, per le quali non sono previste condizioni di ammissibilità, sono considerate non idonee e sono rappresentate in Tavola 1.2 e 1.3:
 - 1.4.1. i siti sensibili definiti all'articolo 6, punto 1.7;
 - 1.4.2. aree che le norme sovraordinate assoggettano a vincolo di inedificabilità assoluta (reti e fasce di rispetto stradale¹, ferroviario, dei corsi d'acqua, ecc. individuate nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente o in applicazione delle normative di settore);
 - 1.4.3. aree ed immobili non idonei:
 - 1.4.3.1. beni pubblici tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (rogge, parchi e giardini) e le aree comunali ricomprese all'interno del Parco del Cormor;
 - 1.4.3.2. immobili di interesse storico, artistico ed architettonico di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (immobili oggetto di provvedimento di tutela diretta o indiretta o sottoposti a tutela ex-lege);
 - 1.4.3.3. prati stabili;
 - 1.4.3.4. area Parco del Cormor di proprietà comunale;
 - 1.4.3.5. elementi della rete ecologica locale (serbatoi e presidi di naturalità, corridoi continui e discontinui).

2. Le aree individuate come controindicate sono riportate in Tavola 1 e 1.1.

Articolo 14. Aree preferenziali per il posizionamento di nuove strutture e nuovi impianti

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 16 comma 4 della Legge Regionale sono individuate le aree preferenziali per il posizionamento di strutture per impianti di telefonia mobile, come definite al precedente articolo 6, punto 1.6, con riferimento a:
 - 1.1. le aree/immobili di proprietà comunale comprese le aree per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti. L'idoneità è stabilita con parere favorevole del pertinente Servizio comunale gestore dell'area;
 - 1.2. il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
 - 1.3. le aree in contesti non urbanizzati o da urbanizzare ai sensi del seguente articolo 15 e gli intorno di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
 - 1.4. le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione delle strutture in relazione all'intorno considerato.
2. In fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione/SCIA, è necessaria comunque una preliminare verifica specifica in merito alla presenza di eventuali vincoli che potrebbero richiedere una preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo stesso.

¹ Si faccia riferimento alle NdA del Piano Regolatore Generale Comunale che, per ciascuna zona omogenea, disciplina le distanze delle costruzioni dalle strade. Per quanto non disciplinato dalle NdA, si rimanda alle disposizioni del Codice della Strada.

3. L'individuazione sul territorio comunale di aree preferenziali per il posizionamento delle strutture per impianti non costituisce un diritto automatico all'installazione, ma in via preferenziale e prioritaria deve essere valutata la possibilità co-siting su strutture esistenti, secondo la procedura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 33/2016.
4. Le aree preferenziali sono individuate in Tavola 2.

Articolo 15. Contesti non urbanizzati

1. Ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 16 comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo il regime di semplificazione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Il presente Regolamento, conformemente alle previsioni di legge citate, disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici in particolare nelle aree da completare parzialmente urbanizzate o da urbanizzare e che corrispondono alle seguenti zone:
 - 2.1. Zona B: residenziali:
 - 2.1.1. B.n - residenziale soggetta a scheda norma
 - 2.1.2. B.x – residenziale soggetta a piano attuativo
 - 2.2. Zona C: residenziale di espansione:
 - 2.2.1. C.n – residenziale soggetta a scheda norma
 - 2.2.2. C.x – residenziale con piano attuativo approvato
 - 2.3. Ambiti Di Trasformazione (At);
 - 2.4. Zona H: commerciale:
 - 2.4.1. H2.n - di nuova previsione soggette a Scheda Norma
 - 2.4.2. H2x - di nuova previsione con piano attuativo approvato
 - 2.5. Zona D: industriale-artigianale:
 - 2.5.1. D2x - di nuova previsione con piano attuativo approvato
 - 2.5.2. D2.n - di nuova previsione soggetti a Scheda Norma

Articolo 16. Dismissione infrastrutture e impianti di telefonia

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile (art. 20 della L.R. 3/2011) entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Articolo 17. Criteri di integrazione paesaggistica

1. Le infrastrutture destinate all'installazione degli impianti di telefonia mobile di nuova costruzione sono progettate ricercando la massima integrazione paesaggistica, intesa come sistema di misure volte a contenere l'impatto visivo e ambientale dell'opera, attraverso soluzioni formali adeguate.

2. Gli interventi di modifica delle installazioni esistenti, consistenti nella variazione alla struttura di sostegno o nell'aumento del numero di antenne, sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 3.
3. La progettazione degli impianti e delle infrastrutture per telecomunicazione rispetta le seguenti prescrizioni operative per gli elementi:
 - 3.1. strutture/sostegni per installazione di sistemi radianti (antenne, parabole e altri elementi): devono essere realizzati evitando la sporgenza di cavi, sbracci e componenti accessori;
 - 3.2. impianti/ sistemi radianti/ antenne di telefonia mobile:
 - 3.2.1. localizzazione prioritaria su infrastrutture esistenti (co-siting) o, in alternativa, previsione di nuovi sostegni/strutture idonei alla condivisione multi-operatore, per almeno un ulteriore apparato gestore, compatibilmente con i limiti tecnici e di esposizione;
 - 3.2.2. minimizzazione dell'ingombro volumetrico di sostegni, sistemi radianti e apparati tecnologici di servizio, compatibilmente con i limiti tecnici dell'impianto;
 - 3.2.3. sistemazione e mascheramento delle aree libere pertinenziali, mediante recinzione schermante o quinta vegetale di specie autoctona a densità colma;
 - 3.2.4. impiego di materiali durevoli, in lega leggera, non ossidabili e non riflettenti, di colori armonizzati con lo sfondo e con la struttura di sostegno;
 - 3.3. ancoraggio degli impianti/sistemi radianti/antenne (comprese parabole e altri elementi):
 - 3.3.1. in copertura: i dispositivi installati devono essere armonizzati con la sagoma degli edifici (es. incorporati in vani scala e tecnici) o integrati mediante elementi architettonici di mascheramento (es. pannellature, camini mimetici, schermature in sommità);
 - 3.3.2. su strutture verticali isolate (pali): i dispositivi devono essere racchiusi entro carenatura di geometria essenziale, preferibilmente cilindrica, a ingombro ridotto. Sono ammesse strutture multi-utilizzo e multifunzione con impianti integrati a pannelli informativi intelligenti di design, all'infuori del perimetro del Centro città, di cui alla tavola Z0 del PRGC;
 - 3.4. locali tecnici: integrati nel contesto, preferibilmente raggruppati, e schermati visivamente mediante opere di verde, opere murarie di materiali e finiture coerenti con i caratteri prevalenti dei luoghi, movimentazione del terreno e/o interrimento di elementi tecnici;
 - 3.5. cablaggi: preferibilmente alloggiati nelle strutture portanti. I collegamenti esterni sono interrati o lungo la sagoma di edifici opportunamente rivestiti, protetti e mimetizzati;
4. Gli impianti di telecomunicazione nel centro città (entro la circonvallazione esterna) sono realizzati garantendo il massimo occultamento rispetto alla visuale percepibile dallo spazio pubblico. Non è consentita l'installazione di nuovi pali verticali isolati a terra nel centro città.
5. Non è ammessa l'illuminazione diretta dell'impianto o l'apposizione di loghi commerciali e forme pubblicitarie.
6. È vietato il ricorso a sistemi di mimetizzazione dei tralicci in forma di strutture arboree artificiali.
7. Il progetto di nuova installazione include le indicazioni tecniche e operative relative all'eventuale smantellamento, dismissione e sistemazione dell'area.
8. Il rispetto dei requisiti di inserimento paesaggistico o l'impossibilità di installazione di impianti su infrastrutture esistenti sono dimostrati mediante elaborato grafico e relazione descrittiva a firma del professionista, da allegare al momento della presentazione della SCIA o dell'istanza. Il Comune può prescrivere modifiche progettuali per il perseguimento della massima integrazione paesaggistica.

Articolo 18. Sviluppo dell'offerta di servizi

1. Il Decreto Legislativo n. 259 del 01.08.2003, permette agli operatori di utilizzare infrastrutture esistenti per installare le proprie apparecchiature e fornire servizi di comunicazione, evitando la duplicazione delle infrastrutture e riducendo i costi.
2. Il Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 all'art. 1 *"promuove l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche"*.
3. Questo principio cardine di equo accesso, da parte di tutti gli operatori, alle infrastrutture per le telecomunicazioni ivi compresi tutti gli elementi della rete, ha l'obiettivo di favorire la concorrenza, lo sviluppo delle reti, l'efficienza e una maggiore copertura del territorio, evitando la costruzione di nuove infrastrutture quando quelle esistenti possono essere utilizzate, nel rispetto del principio di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico stabilito dall'art. 44 comma 1-ter del Codice².
4. Quanto sopra è conforme anche agli obiettivi, stabiliti dall'art. 16 comma 3 lett. f) e g) della Legge regionale, di:
 - 4.1. accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 - 4.2. riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

TITOLO IV – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 19. Spostamento siti telefonia mobile

1. Eventuali spostamenti di siti di telefonia dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento anche con ridistribuzione dello spazio elettromagnetico nel rispetto del principio di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico.

Articolo 20. Piani/Programmi di sviluppo

1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno i propri Piani di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.
2. I Piani, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, indicano le previsioni di nuovi siti puntuali o aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.
3. I Piani non devono contenere rimandi ai Piani degli anni precedenti, ma devono essere completi e sostitutivi dei Piani presentati negli anni passati dal singolo operatore.
4. I Piani contengono i seguenti dati minimi obbligatori:
 - 4.1. individuazione del punto di installazione dell'antenna specificando:
 - 4.1.1. l'identificativo sito univoco;
 - 4.1.2. le coordinate del sito e dell'antenna espresse nel formato [EPSG:6708 - RDN2008 / UTM zone 33N (N-E)]

² L'equa ripartizione fa riferimento alle FAQ pubblicate il 22.04.2024 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ai dati pubblicati al seguente link:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide_innalzamneto_campi_elettromagnetici_v6.pdf.

- 4.1.3. i dati catastali (foglio, mappale ed eventuale subalterno);
- 4.2. individuazione dell'area di ricerca specificando:
 - 4.2.1. se geometria circolare: le coordinate nel formato [EPSG:6708 - RDN2008 / UTM zone 33N (N-E)] del centro e raggio dell'area;
 - 4.2.2. se geometria non circolare: le coordinate nel formato [EPSG:6708 - RDN2008 / UTM zone 33N (N-E)] dei singoli vertici o in alternativa file in formato shp.
- 4.3. inquadramento urbanistico su estratto da PRGC;
- 4.4. indicazione delle tecnologie previste (es. 1 impianto 5G, 1 impianto 4G LTE, ecc.).
- 5. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei dati minimi obbligatori di cui sopra, il Piano è considerato irricevibile e improcedibile ai sensi dell'articolo 2 della Legge 241 del 07.08.1990.
- 6. Il Piano annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
- 7. I Piani presentati oltre il termine del 31 marzo di ogni anno, vengono valutati dall'Amministrazione Comunale nell'anno successivo.
- 8. Il Piano annuale presentato da ciascun operatore è sottoposto a verifica del Comune.
- 9. L'Amministrazione comunale valuta i Piani entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 31 marzo.
- 10. Il Comune può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il Piano non viene approvato ed è archiviato.
- 11. Il Comune verifica che le richieste contenute nei Piani siano compatibili con le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento. I siti puntuali/aree di ricerca compatibili sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale e costituiscono allegato al Regolamento.

Articolo 21. Trasparenza e partecipazione pubblica

- 1. Per l'attività di regolamentazione dell'insediamento delle antenne di telefonia è garantita la trasparenza delle informazioni attraverso le seguenti modalità:
 - 1.1. il presente Regolamento con i suoi allegati è pubblicato e consultabile da chiunque sul sito istituzionale del Comune;
 - 1.2. le istanze/segnalazioni relative a nuovi siti/impianti o loro modifiche sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune come previsto dall'art. 44 del Codice;
 - 1.3. sul sito di ARPA FVG alla pertinente pagina è presente una mappa nella quale sono visualizzabili:
 - 1.3.1. gli impianti radioelettrici (radio, tv, telefonia mobile) presenti sul territorio regionale e le modifiche a quelli esistenti o le richieste di nuovi impianti sulle quali l'ARPA FVG si è già espressa favorevolmente;
 - 1.3.2. le misurazioni puntuali di campo elettromagnetico (per ragioni di riservatezza non sono pubblicate le misure eseguite nelle proprietà private), aggiornate mensilmente.
- 2. L'attività di ARPA FVG, organo di supporto ai Comuni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ad essi affidati dalla Legge Regionale, è finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni di legge per i valori dei campi elettromagnetici. ARPA non interviene nella valutazione di aspetti urbanistici o paesaggistici, ma valuta le emissioni di campo elettromagnetico prodotte dall'impianto, verificando che esse non superino i livelli fissati dalla legge.
- 3. La partecipazione degli stakeholder può essere realizzata attraverso il coinvolgimento delle associazioni riconosciute in campo ambientale:
 - 3.1. nella fase di formazione/aggiornamento del presente Regolamento, mediante incontri di presentazione, condivisione e confronto sui contenuti;

- 3.2. nella fase di vigenza dello stesso Regolamento mediante la possibilità di stipulare con tali associazioni convenzioni per l'uso di strumenti di misura al fine di una verifica indipendente dei valori di campo elettrico nel territorio comunale. Per garantire indipendenza e nel rispetto delle reciproche competenze, le segnalazioni di presunto superamento dei limiti di campo elettrico dovranno essere trasmesse all'ARPA per ogni verifica di legge.

Articolo 22. Verifica periodica dei Piani/Programmi di sviluppo

1. Nei primi mesi di ogni anno si procede alla verifica periodica della composizione della rete sulla scorta dei dati comunicati e degli interventi assentiti. Le verifiche e le analisi dei Piani si concludono con un atto della Giunta entro 90 giorni dal 31 marzo, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni.
 2. Il Regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato:
 - 2.1. nell'articolato con deliberazione del Consiglio Comunale;
 - 2.2. negli allegati (individuazione di nuove e/o diverse localizzazioni, necessità di aggiornamenti cartografici a seguito di varianti al PRGC che incidano sulla mappatura delle aree preferenziali/controindicate, ecc.) con deliberazione della Giunta Comunale.
-

TITOLO V – VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Obblighi di Monitoraggio e Controllo da parte degli operatori

1. Gli operatori sono obbligati a garantire il rispetto in ogni condizione dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa statale.
2. Gli operatori devono comunicare tempestivamente al Comune e ad ARPA FVG ogni variazione che comporti un aumento del campo elettromagnetico e permettere l'accesso ai siti per le verifiche.

Articolo 24. Poteri di vigilanza e controllo del Comune e degli Enti preposti (ARPA FVG)

1. Il Comune si avvale di ARPA FVG per le verifiche del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti anche in merito al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e del presente Regolamento.
2. ARPA FVG è l'organo tecnico preposto alla misura dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio e può accedere agli impianti per l'effettuazione dei controlli.
3. Spetta al Comune, ad esito degli accertamenti tecnici degli Enti competenti, emanare i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irrogare le sanzioni amministrative previste.

Articolo 25. Sanzioni Amministrative e Penali (per violazione del Regolamento)

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 259/2003, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, in particolare, dall'art. 15 della L. 36/2001 e dall'art. 27 della Legge Regionale 28 marzo 2011, n. 3.

Articolo 26. Disposizioni Finali e Transitorie

1. **Entrata in vigore e abrogazioni:** Il Regolamento entra in vigore nei termini di cui al Titolo VIII - Capo I dello Statuto comunale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme comunali incompatibili.
2. **Disposizioni transitorie:** Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del Regolamento e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di 24 mesi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.